



**CITTÀ DI GRUGLIASCO**  
Città Metropolitana di Torino

**Elezioni amministrative**  
**2022**

**GUIDA SINTETICA ALLA ELEZIONE**  
**DEL SINDACO**  
**E DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**DELL'ANNO 2022**

**Presentazione delle candidature**

Il presente vademecum, **aggiornato al 22 aprile 2022**, ha lo scopo di fornire, a coloro che intendono competere per le consultazioni comunali dell'anno 2022, una guida sintetica sugli aspetti più rilevanti circa la presentazione delle candidature.

Il presente documento non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione del Ministero dell'Interno, che riveste carattere di ufficialità, ma rappresenta un supporto alle procedure da seguire per la presentazione delle candidature.

All'indirizzo <https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/pubblicazione-n1-elezioni-amministrative-ed-marzo-2022> e sul sito istituzionale del Comune

sono consultabili online le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le prossime elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, in programma domenica **12 GIUGNO 2022**, con eventuale turno di ballottaggio domenica **26 GIUGNO 2022**.

La pubblicazione è stata aggiornata con le ultime modifiche normative introdotte con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nell'ambito della digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti elettorali.

Si raccomanda di fare unicamente riferimento alle istruzioni e alla modulistica presenti nella pubblicazione ministeriale di marzo 2022 e non a quelle di anni precedenti, in quanto non aggiornate con le normative di recente emanazione.

## **QUANDO E DOVE PRESENTARE LE CANDIDATURE**

La presentazione delle candidature – intesa come loro “materiale” consegna, deve essere fatta alla Segreteria Comunale  
COMUNE DI GRUGLIASCO  
Piazza Matteotti, 50 – 2° piano

### **Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature**

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Comunale, con i relativi allegati, deve essere effettuata,

dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di VENERDI' 13 MAGGIO 2022

dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di SABATO 14 MAGGIO 2022

I termini sono **perentori** e, quindi, la loro violazione comporterà la riconsiderazione della lista.

## **ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **ELENCO DEI DOCUMENTI CHE OCCORRE PRODURRE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:**

**C1** dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale, con l'indicazione dei delegati e con le relative sottoscrizioni autenticate (atto principale) (pag.127-132 istruzioni ministeriali)

**C2** dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale e le relative sottoscrizioni autenticate (atto separato) (pag.133-136 istruzioni ministeriali)

**C3** dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco, con firma autenticata, contenente la dichiarazione attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità ed il collegamento con una o più liste (pag.145-148 istruzioni ministeriali)

**C4** dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere Comunale, con firma autenticata, contenente la dichiarazione attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità (pag.153 -156 istruzioni ministeriali)

**C5** attestazione del Presidente o del Segretario Nazionale del Partito o dei Rappresentanti Legali (solo per partiti o gruppi politici)

**C6** dichiarazione dei delegati di lista per il collegamento con il candidato Sindaco (pag.149-151 istruzioni ministeriali)

**C7** certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica

**C8** certificati attestanti che i sottoscrittori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Grugliasco

**C9** contrassegno di lista su supporto digitale o in forma cartacea in triplice esemplare (3 con misura di diametro cm. 10 e 3 con misura di diametro cm. 3)

**C10** programma amministrativo

**C11 SUCCESSIVAMENTE ALLA CONVALIDA DI LISTA: curriculum vitae e certificato penale amministrativo dei candidati (art. 1 Legge 3/2019)**

## **INDICAZIONI GENERALI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA**

### GENERALITA' DEI CANDIDATI

(nome e cognome, data e luogo di nascita) devono essere uguali su tutta la modulistica: modulo di accettazione della candidatura, moduli di raccolta firme, certificati elettorali.

### SECONDI NOMI DEI CANDIDATI

In caso di difformità tra certificato elettorale, dichiarazione di accettazione della candidatura e moduli di raccolta firme, è necessario uniformare i dati (eventualmente con una dichiarazione ex art 98 DPR 396/2000) e far coincidere i documenti.

Se una persona è conosciuta con un nome diverso dai suoi dati anagrafici si utilizzerà la formula: "detto ....." che deve essere riportata nel modello di raccolta firme (atto principale e separati) e sull'accettazione di candidatura.

### DONNE CONIUGATE O VEDOVE

Le donne possono indicare anche il cognome del coniuge.

In questo caso occorre che sui moduli di raccolta firme (atto principale e separati) ed accettazione della candidatura, vengano riportate le stesse generalità.

### NATI ALL'ESTERO

Per i nati all'estero occorre indicare anche lo Stato di nascita

### CANDIDATI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Deve essere specificato **anche** lo Stato membro di cui siano cittadini

# ATTO PRINCIPALE

Contrassegno della lista di candidati

Obbligatorio: deve essere figurato in modo reale e visibile

Numero TOTALE delle firme raccolte e autenticate

numero di ATTI SEPARATI su cui sono state raccolte le altre firme

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del comune di GRUGLIASCO, nel numero di \_\_\_\_\_ risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio e in numero \_\_\_\_\_ atti separati, nonché da numero \_\_\_\_\_ dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal secondo comma dell'art. 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 57 e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del comune di GRUGLIASCO, che avrà luogo domenica \_\_\_\_\_ e lunedì \_\_\_\_\_, **candidato alla carica di sindaco** il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_. Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero \_\_\_\_\_ candidati alla carica di \_\_\_\_\_ comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

L'ORDINE dei candidati è a scelta della lista

EVENTUALI dichiarazioni rese in forma verbale dai presentatori che non siano in grado di firmare per fisico impedimento

n.	nome	cognome	luogo nascita	data nascita
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

L'indicazione del nome, cognome, eventuale soprannome, lo stato civile dei candidati (sindaco e consiglieri), DEVE corrispondere con quanto indicato nella dichiarazione di accettazione della candidatura

Luogo e data di nascita dei candidati (sindaco e consiglieri) devono corrispondere con quanto riportato sui certificati di iscrizione nelle liste elettorali

# DETTAGLIO DEI DOCUMENTI

## DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE

**C1** dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale, con l'indicazione dei delegati e con le relative sottoscrizioni autenticate (atto principale)

e

**C2** dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale e le relative sottoscrizioni autenticate (atto separato)

## NUMERO DEI PRESENTATORI DELLA LISTA

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento 2011	Numero di elettori sottoscrittori	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti	<b>175</b>	<b>350</b>
<b>ATTENZIONE:</b> Il Consiglio dei Ministri del 21/04/2022 ha predisposto una bozza del decreto legge sull'ELECTION DAY per amministrative e referendum che si terranno nel 2022. Limitatamente alle elezioni comunali (e circoscrizionali) dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste è ridotto a 1/3. L'approvazione del testo è stata rinviata ad altra riunione. Di conseguenza il Numero di elettori sottoscrittori sarà il seguente		
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti	<b>59</b>	<b>350</b>

I sottoscrittori per la lista candidata al Consiglio Comunale devono essere elettori del Comune.

### NOTA BENE

L'atto principale deve riportare almeno una firma di presentatore.

L'atto principale e l'atto (o gli atti) separati che l'accompagnano devono contenere il numero di firme necessari per la presentazione della lista e devono essere predisposti e completati, su carta in formato A3 (ripiegato in 4 facciate formato A4).

L'atto principale deve avere il contrassegno a colori, mentre nell'atto separato i contrassegni possono essere fotocopiati.

**SI RACCOMANDA**, soprattutto in relazione al momento della raccolta delle firme, l'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "**codice in materia di protezione dei dati personali**" e successive modificazioni, affinché sia assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati.

I partiti, i gruppi politici e le liste sono tenuti a informare le persone sui principali aspetti concernenti il trattamento dei loro dati personali, tra i quali sono compresi:

- l'identità del titolare del trattamento;
- le finalità del trattamento;
- i destinatari dei dati personali;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;
- ogni altra informazione necessaria per assicurare che il trattamento avvenga in maniera corretta e trasparente

## ISTRUZIONI PER AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI

**Le firme dei presentatori, in ogni caso, devono essere autenticate da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni**, osservando le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni **ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO** di cui sono titolari o al quale appartengono.

I consiglieri provinciali, metropolitani e comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se sono candidati alle medesime elezioni.

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, detta autenticazione deve essere effettuata da una Autorità diplomatica o consolare.

Le autenticazioni sono nulle se anteriori **al 180° giorno** precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

### Novità:

si annoverano tra le figure competenti ad autenticare le firme di cui all'articolo 14 della legge 53/1990:

- gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine;
- i consiglieri regionali;
- si semplifica l'ipotesi in cui a tale adempimento siano chiamati i consiglieri provinciali, metropolitani o comunali, eliminando la necessità della preventiva comunicazione, al rispettivo presidente della provincia o sindaco, della disponibilità ad autenticare.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Nella presentazione della lista candidata al Consiglio Comunale devono essere indicati e di conseguenza allegati i seguenti documenti:

### **C3 dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, con firma autenticata.**

In questo atto, il candidato alla carica di Sindaco deve indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito) e dichiarare:

- 1) l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
- 2) di non trovarsi in alcune delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II (incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità) del D.Lgs. 267/2000
- 3) di collegarsi con una o più liste che lo presentano.

Se il candidato Sindaco rappresenta più liste dovrà essere presentata anche una dichiarazione dei delegati delle singole liste di collegamento con il candidato: tali dichiarazioni hanno efficacia solamente se convergenti.

### **C4 dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Consigliere Comunale, con firma autenticata.**

In questo atto, il candidato alla carica di Consigliere Comunale deve indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito) e dichiarare:

- 1) l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
- 2) di non trovarsi in alcune delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II (incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità) del D.Lgs. 267/2000.

### Novità

Ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è data facoltà al candidato di esprimere il proprio consenso e delegare il rappresentante legale del partito/movimento politico/lista o persona da lui delegata, alla richiesta ed al ritiro del certificato del casellario giudiziale, di cui all'art.24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, riferito alla propria persona.

## **ATTESTAZIONE (solo per partiti o gruppi politici)**

### **C5 attestazione del Presidente o del Segretario Nazionale del partito o dei rappresentanti legali**

Le liste contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, all'atto di presentazione della lista deve allegare una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o gruppo politico o dai Presidenti o Segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi Presidenti o Segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati **con mandato autentificato dal notaio**, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

## **DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DI LISTA**

### **C6 dichiarazione dei delegati per il collegamento con il candidato Sindaco**

La dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati incaricati:

- di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco.

I delegati sono autorizzati ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e a designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale.

La designazione dei rappresentanti di lista per l'Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, viene effettuata anche tenendo in considerazione la possibilità del secondo turno di votazione (**BALLOTTAGGIO**).

Inoltre sono eventualmente convocati in caso di contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature.

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

## ATTESTATI E CERTIFICAZIONI

**La lista dei candidati deve comprendere un numero di candidati:**

- non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune (24)
- e non inferiore ai due terzi (16).

### NOTA BENE

La Legge 215/2012 stabilisce che **nessuno dei due generi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo** (quote di genere).

*Precisazione: nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi [articoli 71, comma 3-bis, e 73, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 267 / 2000]; il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale*

PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO DI UNA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, a norma della legge 215/2012			
Fascia di popolazione del comune in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale del 2011	NUMERO MASSIMO dei candidati per ogni lista determinato dalla legge	NUMERO MINIMO dei candidati per ogni lista determinato dalla legge	
Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	24	16	

CANDIDATI E QUOTE DI GENERE		
candidati lista	candidati genere più rappresentato (2/3)	candidati genere meno rappresentato (1/3)
24	16	8
23	15	8
22	14	8
21	14	7
20	13	7
19	12	7
18	12	6
17	11	6
16	10	6

**C7 certificati attestanti che i candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.**

I cittadini dell'Unione Europea devono produrre il certificato di iscrizione sulle liste elettorali aggiunte del comune di residenza. In mancanza devono presentare, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata nel termine stabilito dall'art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 197/1996, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno antecedente la votazione).

**Novità:**

il certificato di iscrizione nelle liste elettorali può essere chiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Quanto disciplinato dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, punto D) è applicabile anche ai candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale.

**ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LE CANDIDATURE A CONSIGLIERE DEI CITTADINI DI ALTRO STATO DELL'UNIONE EUROPEA**

I cittadini dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vicesindaco) devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo dello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

(E' consigliabile richiedere prima possibile questo documento in quanto i tempi di rilascio non sono brevi).

**C8 certificati attestanti che i sottoscrittori della lista dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Grugliasco.**

I certificati dei sottoscrittori vengono rilasciati in forma cumulativa dall'ufficio elettorale.

L'ufficio elettorale del Comune si trova in Piazza Matteotti, 50 – 1° piano – telefono 011 4013430  
**(Per accedere al Servizio Elettorale è necessario prendere appuntamento contattando il numero 011 4013 430 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al giovedì 8,30-12.30 e 14-15.30, venerdì 8,30-12.30).**

Al fine di produrre i certificati secondo l'ordine di sottoscrizione, è opportuno consegnare all'ufficio elettorale la fotocopia degli atti (principale e separati) su cui sono riportate le firme dei presentatori.

Al fine di velocizzare la certificazione massiva, si consiglia di presentare la fotocopia degli atti (principale e separato) non appena completati.

**Novità:**

La legge 29 luglio 2021 n. 108, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, dispone che il certificato di iscrizione nelle liste elettorali possa essere chiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La richiesta può essere presentata:

- dal segretario o presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico,
- o da loro delegati.

La domanda va presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente ed eventuale delega firmata digitalmente a cura dei predetti soggetti titolati.

Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l'ufficio elettorale del comune deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti nel termine di 24 ore dalla domanda.

I certificati rilasciati ai sensi dell'art.38-bis comma 4, costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi.

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

- dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato
- con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi.

Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

# CONTRASSEGNO E PROGRAMMA

## **C9 modello di contrassegno di lista**

Il contrassegno di lista deve essere conforme alle disposizioni dell'art. 33 T.U. 570/60.

Affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il contrassegno, i presentatori dovranno evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

Il contrassegno deve essere disegnato su carta lucida con inchiostro di china o tipografico e presentato in due misure, rispettivamente, **circoscritte da un cerchio** del diametro:

- **di cm 10** (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati)
- **di cm 3** (per la riproduzione sulla scheda di votazione)

Eventuali diciture facenti parte del contrassegno devono risultare circoscritte dal cerchio, **di ciascun tipo occorre presentare tre esemplari.**

### Novità:

L'articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato:

- in tre esemplari, in forma cartacea, come sopra meglio dettagliato, *oppure*
- a mano su supporto digitale: nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo a mano su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, *sia* in formato vettoriale *sia* in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio.

Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore.

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete *internet* delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine.

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, **l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.**

Al fine di rendere celeri le operazioni di trasmissione del logo alla Prefettura ed alle ditte che predispongono i manifesti e le schede di voto, si chiede di presentare in ogni caso il contrassegno su supporto informatico.

## **C10 programma amministrativo**

Il programma amministrativo deve essere presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale ed al nominativo del candidato alla carica di sindaco, in formato cartaceo o in formato “.pdf” su compact disc o chiavetta usb e, a norma dell'**art. 73 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, deve essere affisso all'Albo Pretorio del Comune.

**In caso di collegamento con altre liste, il programma del candidato alla carica di Sindaco di una lista deve essere identico alle liste ad essa collegata.**

## **C 11 PUBBLICAZIONE ONLINE**

**curriculum vitae e certificato penale amministrativo  
(ai sensi della legge 3/2019 art. 1 commi 14 e 15)**

**Novità:**

**PUBBLICAZIONE DEL CURRICULUM VITAE E DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DI CIASCUN CANDIDATO SUL SITO INTERNET DEL COMUNE**

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha imposto **l'obbligo, per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati** che si presentino alle elezioni, **di pubblicare sul proprio sito *internet*, per ciascun candidato:**

**- il curriculum vitae e**

**- il relativo certificato rilasciato dal casellario giudiziale**, di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto **entro il 14° giorno antecedente la data dell'elezione.**

Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziale **non prima di 90 giorni** dalla data fissata per la consultazione elettorale.

Oltre ai diretti interessati, anche i rappresentanti legali dei partiti e movimenti politici nonché delle liste, oppure persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, il certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del d.P.R. n. 313/ 2002, riferito a ciascun candidato a consigliere e a sindaco.

In tali casi, ciascun candidato deve esprimere il proprio consenso e conferire l'incarico di richiedere il certificato giudiziale ai predetti rappresentanti legali (o loro delegati), con un atto firmato, per il quale non è necessaria l'autentica di firma.

Tale delega per la richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere rilasciata all'interno della dichiarazione di accettazione della candidatura.

Entro cinque giorni dalla richiesta, il Tribunale deve rendere disponibili ai richiedenti i certificati del casellario giudiziale.

Se la richiesta del certificato del casellario giudiziale è effettuata per ottemperare a tale obbligo, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà.

Il Comune di Grugliasco, entro *il settimo giorno antecedente la data dell'elezione*, deve pubblicare, all'interno di una apposita sezione denominata “**ELEZIONI TRASPARENTI**” del sito *internet* e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (*curriculum vitae* e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), già precedentemente pubblicati, in precedenza, nel sito *internet* del partito, movimento politico o lista.

Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del comune, **il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al comune stesso.**

L'omessa pubblicazione, di cui al precedente comma 14, dei documenti in questione sui siti *internet* dei partiti/movimenti/liste – pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali – determina, ai sensi dell'art. 1 comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da € 12.000,00 a € 120.000,00** irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'art. 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012 n. 96.

## **MANDATARIO ELETTORALE PER LA RACCOLTA DI FONDI CON CUI FINANZIARE LA CAMPAGNA ELETTORALE**

L'articolo 13 della legge n. 96 del 2012, ha introdotto dei limiti di spesa per lo svolgimento della campagna elettorale per le elezioni comunali.

«c. 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

«c. 4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

«c. 5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

Inoltre, l'articolo 13 della legge n. 96 del 2012 ha stabilito che, *dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni*, i candidati sindaco o consigliere comunale che intendano

- raccogliere contributi, di qualsiasi importo, per la propria campagna elettorale, oppure
- spendere denaro proprio per un importo superiore di € 2.500

sono obbligati a designare, con dichiarazione scritta, un mandatario elettorale;

**sono esclusi dalla designazione del mandatario elettorale, i candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio**, rimane fermo l'obbligo per tutti i candidati di redigere il rendiconto delle spese sostenute.

**Elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Grugliasco alla data del 31 gennaio 2022:**

- **Lista elettorale dei cittadini italiani: n. 31.606**
- **Lista aggiunta dei cittadini comunitari per le elezioni comunali: n. 49**

Le procedure relative al mandatario e alla rendicontazione delle spese sono di competenza del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Torino.

Si rammenta che il nominativo del mandatario elettorale deve essere dichiarato per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello, e che nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

**Tutti i candidati**, sia eletti che non eletti, entro tre mesi data delle elezioni, devono trasmettere al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale il **rendiconto** relativo ai contributi.

**L'obbligo della dichiarazione**, riguarda anche quei candidati che per la propria campagna elettorale **non hanno sostenuto spese e non hanno ricevuto alcun contributo**.

La disciplina e la relativa modulistica, sono reperibili sul sito internet del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale al seguente link:

<https://www.distretto.torino.giustizia.it/Distretto/CollegioElettorale.aspx>

Il Presidente del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, al fine di poter prendere contatti con i candidati in caso di rendicontazioni errate, incomplete ovvero nel caso di omessa presentazione, chiede che i delegati o i promotori della lista predispongano un elenco in formato .xls (il cui prospetto verrà fornito dal Servizio Elettorale del Comune) riportante:

- L'indicazione della lista;
- Generalità **di tutti i candidati** partecipanti alla competizione (cognome, nome e data e luogo di nascita);
- Indirizzo di residenza;
- Indirizzo mail o pec;
- Numero di cellulare.

Si ricorda che l'art.15, comma 5 della legge 515/93, dispone che la mancata presentazione nei termini previsti della rendicontazione e del rendiconto da parte del candidato, comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa da € 25.822,84 ad € 103.291,38**.

L'elenco dei candidati, compilato utilizzando il prospetto fornito dal Servizio Elettorale del Comune, dovrà essere inoltrato alle seguenti caselle di indirizzo email:

- [demografici.gru@legalmail.it](mailto:demografici.gru@legalmail.it)
- [elettorale@comune.grugliasco.to.it](mailto:elettorale@comune.grugliasco.to.it)

deve riportare nell'oggetto: Denominazione Lista – recapiti candidati - elezione comune di Grugliasco 2022